

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'ultimo progetto di
Legge concernente la Dotazione della Corona
sia presentato alla Camera Legislativa dal
Ministro di Finanze che innanzitutto dovrà per i motivi
di portarne la discussione.
Dat a Torino n.dì 2^o Aprile 1860,

Vittorio Emanuele

J. S. Vassalli

Progetto di Legge.

Articolo 1.

La dotazione del Re per la parte che concerne l'equipaggiamento dei beni mobili ed immobili comprenderà oltre quelli munizionati negli art. 3. 3. 4. della Legge 16 marzo 1850, anche gli altri indicati nello stesso modo alla presente Legge.

Articolo 2.

A spese delle finanze ed in contradditorio del Ministro della Real Casa, sarà compiuto queste formalità e sotto le condizioni esprese nell'art. 4 della Legge 16. marzo - 1850 un inventario copi dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in stato dell'articolo precedente.

Al precedente inventario ne farà aggiunto altro il quale sudicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartenendo al pubblico Demanio, pure sono temporaneamente depositate in alcuni edifici compresi nella dotazione.

Articolo 3°.

L'equipaggiamento sulle finanze per la dotazione della Corona è fissata a cominciare dal 1^o Gennaio 1860 a mille e dieci lire.

3

22

Art. A.

Le disposizioni contenute nella Legge
16. marzo 1850 sono applicabili
alla nuova dotazione delle parti
in cui non sono state modificate
dalla presente Legge.

Ministero delle Finanze

Signori

La unione delle provincie italiane che per virtù d'armi e per umanità suffragio dei popoli si sono teste costituite in un solo Stato sotto lo Scettro di Vittorio Emanuele, rappresenta il momento più rilevante del nostro nazionale sviluppo; quello che separa il passato dallo avvenire, e dà principio al nuovo indirizzo delle sorti avvenire della Nazione.

La Storia dirà come un Principe di antidissima Casa, mettendo con esempio unico, anziché raro, il nuovo diritto delle genti, inaugura e proseguiva con indefesso ardore una politica schiettamente liberale, affrontava ogni pericolo, sottraevasi ad ogni sacrificio, e tenendo salda la sua fede in mezzo alla dubbia varietà dei tempi, meritava sul campo quello ^{d'una valanga} di primo soldato dell'Indipendenza, riconosceva intorno a sé l'affetto di popolazioni ch'eran da secoli divise, e provava all'Europa diffidante che « qui in Italia, secondo la sentenza del gran politico fiorentino, « è virtù grande nelle membra, quando Ella non manca ne' capi. »

Sarco compenso è certamente per questo
Principe generoso il vedere dalla Provvidenza
premiati i suoi sforzi, ed avviate a pratico
effetto le sue magnanime aspirazioni, che sono
pur quelle dell'intera Nazione.

Ora ha ora l'aumentato imperio gli aggiung
nuovi obblighi; e l'impedito dominio lo
aggravà di nuovi pesi e di nuovi dispendii.

La pietra d'monumenti e delle arti
quale fu sempre l'Italia, non consentirrebbe
che nel nuovo Regno la Corona si astenesse
dal concorrere alla conservazione degli uni,
ed allo incremento delle altre, n'che fosse
povera e scarsa possedutrice di palagi, di
ville e di altri edificj che per lo più sono
memorie delle cittadine magnificenze, e
decori della nazione; oltre che l'imprezza
del concetto politico che questo nuovo Regno
simboleggia ed incarna e la naturale sua
importanza economica ben riechieste
fotici che ne personifica la Durezza vi farà
corrispondere col lustro della rappresentanza,
e sino ad un certo segno con una proriva
liberalità.

Dall'altro canto è da riconoscere
che la Illustris Casa di Savoia tra
molti titoli di grandezza che vanta, non
ultimo annovera quello di non aver mai
curato di accumulare altro tesoro, fuorché
il preziosissimo di tutti, l'amore e la
devozione dei popoli.

Il lettore intenderà quindi interpretando,
o Signori, le vostre istruzioni, ed il sentimento

universale della Nazione che rappresentate,
ha creduto suo debito di proporvi che la
dotazione della Corona ~~ad occasione delle~~
~~nuove~~ Regno sia convenientemente
aumentata. A Voi spetta il fissarne
il monte; e certo l'occasione che ora vi si
offre di esercitare si nobile e preziosa po-
- gativa riservata dallo Statuto alla
prima Legislatura d'un nuovo Regno,
è più che altra mai propizia, se sarà
a Voi meno grata ed accetta.

N° 26.

Progetto di legge.

Presentato dal Ministro delle Finanze
Vogheri
Tornata dal 12. Maggio 1890

Modificazioni alla Legge 16. Mayo 1890.
intorno alla Dotazione della Corona

ELENCO DE' BENI STABILI CHE SI PROPOSE ALLEGARE ALLA DOTAZIONE DELLA CORONA
IN AGGIUNTA A QUELLI GIÀ APPROVATI DALLA LEGGE DEL 16. MAGGIO 1860.

Milano	Palazzo di Corte suo presso la Metropolitana Villa Reale presso i puntelli giardini Casino e Palazzina di Corte nel Stato alla Scala = palco di rappresentanza N° 1. L. S. Manda filo a destra Teatro alla Cannobiana = Palco di rappresentanza N° 1 1/2. C. Seconda filo a destra Teatro Carcano = Palco di mezzo in Manda filo Pulsimare nell'Appartamento dell'Arena.
Monza	Palazzo di Corte Villetta di Mirabellino Villetta di Mirabellino Parco Reale della Staffina di pertiche milanesi 10582. Giardino o Scava della superficie di pertiche 998. Sarajo N° delle Pinete di pertiche 115. proposta flessione della fiumara di Monza.
Cremona	Palazzo Predicante alla Ponzone Alle spese di manutenzione di questo palazzo promette la sostegna esibitoria per l'esplorazione del testamento del Marchese Giuseppe Spismondo alla di Ponzone del 20 luglio 1836
Modena	Palazzo Reale con giardini e studierie
S. Felice	Cavata e Bosco
Preggio	Palazzo Reale con giardino
Castelvetro	Bosco e fondi incertissimi
Parma	Palazzo Reale Studierie e maggi per la pertinita Palazzo del Giardino
Colorno	Palazzo Ducale con giardino e parco.
Sala	Casino dei Boschi con giardino inglese Casino del ferlare Podere San Giuliano o di Pasciutti Possessione Capanna Bajardi in cascina col prato grande Podere Meriglie sotto riparo del ferlare
Sala e Collecchio	Possessione del Monte e fornace Fedolfi Boschi cedui, da cattagno e da pini

Collecchio	Proprietà di Montecoppe Padre Signor Bonabel Terraglio col campo Savio Fabbricato del mons. capello di montecoppe bagni
Coporno	Emita del parco di Terraglio Bosco ceduo
Bologna	Villa di S Michele in Bosco
Firenze	Palazzo Pitti con tutte le sue dipendenze e col giardino di Boboli
Pisa	Palazzo di Residenza Fabbrica nuova e casa delle donne Palazzo Battaglia e casa Ceconi Fabbrica nuova di S Vito Palazzina amepta Magazzino delle gondole Cenata di Poggio e Cattaneo
Livorno	Palazzo di Residenza Stabile detto la Paggeria Scuderia in via del Leon d'oro
Siena	Palazzo di Residenza
Arezzo	Palazzo di residenza con grande fabbrica amepta
Lucce	Palazzo di residenza Palazzina detta di Romano, con padiglioni Casa Biscinieraj
Poggio a Caiano	Villa, giardino e fabbriche dipendenti. Capanna rustica a Bonistallo Fabbriche staccate
Castello Petrarja	Villa giardino e fabbriche dipendenti Villa, parco, giardino ed almepta
Mariia	Villa Reale con tutte le sue dipendenze

Si viva inoltre il diritto alla Corona di primi parzialmente delle fabbriche di S Maria in
Firenze e della Casatterina di Pisa. Tutto quanto rimane è stato ogni qual volta
S. M. abbia a recarsi in quelle due residenze.

Pellati
SESSIONE 1860

N° 26-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RATTAZZI, SOLAROLI, TORRIGIANI, CHIAPUSSO, AIRENTI,
MANCINI, ALLIEVI, NEGROTTI, GALEOTTI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 12 maggio 1860

Modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione
della Corona.

Tornata del 5 giugno 1860

SIGNORI,

I nuovi destini d'Italia pongono al Parlamento grata occasione di deliberare dopo un decennio intorno a nuova dose della Corona, non per mutamento di monarchia, ma per accrescimento di regno.

Il Governo, nel presentarvi intorno a ciò la proposta di legge, mentre vi ha offerto l'elenco di quella parte di beni stabili che dal patrimonio dello Stato, in cui rimangono tutti gli altri, deve passare quanto all'usufrutto nel godimento della Corona, imitando l'esempio seguito nel 1850, ha lasciato a voi la cura di determinare l'assegno annuo in contante, detto altrimenti *lista civile*, il quale, come è noto, è parte aliquota della dotazione.

Gli uffici della Camera, astenendosi dal deliberare su quest'oggetto, dettero ai loro commissari quasi un voto di fiducia; talchè la vostra Commissione trovasi nella delicata condizione di dover essa preferire quella parola che il Governo e gli uffici non proferirono, e di sottoporre alla vostra deliberazione una proposta che sia conveniente alla dignità del Parlamento ed alle sorti del nuovo regno.

(26-A)

Intendesi facilmente che la Commissione non poteva desumere nessun criterio sicuro né dall'art. 19 dello Statuto che fu base alla legge del 15 marzo 1850, né dalla gratitudine che la nazione professa per un Re leale e generoso cui l'Italia principalmente va debitrice di nuova vita; ma doveva invece desumerlo sia dagli usi degli altri popoli, sia dal complesso delle dotazioni che pagavansi in passato dalle nostre provincie, sia dalle circostanze eccezionali in cui trovasi il nuovo regno.

Negli altri Stati più o meno costituzionali, fra i quali rammentiamo Francia, Spagna, Prussia, Belgio, Portogallo, la dotazione della Corona componesi come fra noi di un assegno in contanti corrisposto dalla finanza in rate mensili, componesi di beni mobili ed oggetti preziosi, componesi di beni stabili capaci di una rendita netta.

In Francia, per modo di esempio, la lista civile è costituita nella somma di franchi 25,000,000, e i beni stabili che, fino dalla legge del 1832 furono assegnati in dotazione, forniscono oggi una rendita netta di oltre franchi 6,500,000. Però la lista civile propriamente detta negli Stati sopramenovati ha colle entrate dello Stato e colla popolazione una proporzione che varia naturalmente secondo che variano le condizioni economiche, il modo col quale si fanno i bilanci e la grandezza degli Stati medesimi. Così in Francia per esempio la lista civile corrisponde a franchi 1 e 040 circa per ogni cento franchi di entrata, ed a 0,73 circa per ogni individuo della popolazione: nel Belgio corrisponde a franchi 2 per ogni franchi 100 di entrata, ed a 0,74 per ogni persona; mentre nel Portogallo la lista civile, che è di franchi 4,166,550, corrisponde a franchi 4 e 084 per ogni cento lire di entrata, ed a franchi 1 e 08 per ogni individuo della popolazione.

Nelle provincie costituenti adesso il nuovo regno le diverse liste civili che dai pubblici erarii si corrispondevano sia al nostro Re, sia ai principi decaduti ascendevano nel loro complesso alla somma di franchi 11,315,180, al netto delle grandiose spese di manutenzione, che nelle nuove provincie sopportavansi quasi tutte dalla finanza dello Stato.

La diversità delle norme colle quali in tutte queste provincie compilavasi, come accennammo, il bilancio, non ci permette di determinare il ragguaglio in cui la cifra suddetta sta alle pubbliche entrate: ma conoscendo la cifra delle popolazioni, che nel loro totale ascendono a 11,781,853 abitanti, ci è dato dedurne che in alcune provincie, come in Toscana ed in Parma, la lista civile corrispondeva a franchi 1 e 029, o franchi 2 e 084 a testa, talché nel loro complesso corrispondevano in media a 0,96 per ogni abitante.

La Commissione adunque, per soddisfare con tranquilla coscienza all'ufficio suo, volle prendere come elementi di calcolo e liste civili dei paesi stranieri, ed il complesso di quelle già corrisposte dalle antiche e nuove provincie.

Ragioni di prudenza politica consigliavano e convincevano

doversi provare anche in questa occasione come la unione di queste provincie in un regno solo abbia giovato agli interessi non solamente politici, ma anche economici della nazione.

Ma al tempo stesso la Commissione non poteva dimenticare nè le necessità che sono inerenti alla Corona, nè le condizioni speciali del nuovo regno.

Infatti nelle altre monarchie d'Europa le spese di rappresentanza sono essenzialmente proporzionate alla esistenza di una sola capitale, che al tempo stesso è centro politico, letterario, ed economico, a tutti gli interessi del regno; laddove in Italia, sia che si guardi alle nostre tradizioni, sia che vogliasi considerare la indole della nazione, sia che tengasi anche conto delle esigenze pratiche di questo periodo di transizione, se è bene, se è necessario che si concentri e si fortifichi in questa capitale il potere politico e militare, non sarebbe né bene né utile che si spegnesse quella vita morale che fu sempre sparsa e diffusa sui diversi punti del territorio, e cui dobbiamo, giova pur dirlo, la nostra civiltà.

Quindi per la Corona la necessità di molteplici rappresentanze nei luoghi stati un tempo residenza di Corte; quindi il bisogno di provvedere che lo splendore dell'arte italiana, statoci un tempo unico compenso a secolari sventure, non venga offuscato per insolito abbandono; quindi la convenienza che l'augusta persona del Re, con frequenti viaggi e col prestigio della sua presenza, mantenga vivo l'entusiasmo delle popolazioni, e stringa vieppiù intorno a sé i vincoli che uniscono insieme le antiche e le nuove provincie; quindi la utilità che la unica Corte continui quel sistema di elargizioni e di sussidi che le cessate Corti praticavano più o meno nelle antiche capitali.

Né basta. Noi siamo nel paese delle arti, e le nuove glorie di potenza cui aspiriamo non devono farci obliare le antiche; essendoché le une e le altre sieno elementi di nazionale grandezza. La trasformazione economica e civile, ormai compiuta nei nostri paesi, non consente per lo più ai privati quei dispendii che servivano un tempo all'incoraggiamento delle arti. La munificenza della Corona, anche in questa parte, si è fatta quasi la principale rappresentante della nazione negli Stati moderni; e per non citare esempi stranieri, ci basti rammentare come al magnanimo re Carlo Alberto la reale Torino vada debitrice di più gagliardo impulso nell'amore delle arti, e nel culto del bello.

La Commissione doveva pertanto prevedere che l'ingrandimento del regno arreca alla Corona, anche per questo rispetto, un aumento proporzionale, ma pur sempre grandioso di spesa, avuto riguardo ai molteplici emporii artistici e letterari, i quali è bene ed è necessario che godano con eguale larghezza i benefici e gli incoraggiamenti della sovrana munificenza.

Non doveva poi la Commissione vostra meritarsi il rimprovero di avere dimenticato quanto sia conveniente che la Corona di Casa Savoia abbia il modo di seguitare, ed eziandio di

4

progredire in quella via di protezione e di beneficenza che fece vie più spiccare le sue glorie e la sua grandezza, divenute ormai patrimonio della nazione.

Casa Savoia, o signori, fra i tanti titoli che ha al nostro amore ed alla nostra reverenza, ha pur quello autorevolissimo che in otto secoli di regno si mantenne la più povera fra tutte le Case regnanti d'Europa, perché fu sempre suo vanto la generosità. Se fu detto dagli storici che in questa gloriosa stirpe non trovasi un principe tiranno, possiamo affermare senza taccia di adulazione non incontrarvisi nemmeno un principe avaro. Laonde ebbe a notare con ragione un illustre statista in questo stesso recinto, che se la Casa Medici in cento anni poteva darsi fosse divenuta proprietaria quasi di mezza Toscana, in otto secoli la dinastia qui regnante non ha quasi un patrimonio privato.

Per queste considerazioni la Commissione, volendo conciliare la convenienza verso la Corona colle esigenze della pubblica finanza, aveva risoluto di determinare la cifra costitutiva la *lista civile*, propriamente detta, nella somma di fr. 10,000,000. In questo sistema, non tenendo conto dell'elemento proporzionale risultante dalle pubbliche entrate non abbastanza accertato, la somma da noi proposta avrebbeci rappresentato sulla popolazione del regno un aggravio di 0,86 per ogni abitante; e così di ben poco superiore a quello che sopportano la maggior parte degli Stati liberi dell'Europa, ma sempre inferiore notabilmente a quello che ricadeva complessivamente in media sopra i popoli ora riuniti sotto lo scettro costituzionale di Casa Savoia.

Ma qui offrivasì alla vostra Commissione un nuovo campo di considerazioni che venivagli aperto dall'esame di fatti passati, non meno che dalle notizie comunicateci dal ministro delle finanze e dal ministro della Casa reale.

Egli è un principio, o, se questo non vuolsi, egli è un uso costante degli Stati costituzionali che la lista civile nuova non eredita né i diritti, né le obbligazioni della lista civile precedente; e così ogniqualvolta, al principio di nuovo regno, i Parlamenti deliberano la lista civile nuova, viene questa purificata dalle passività della precedente che addivengono subbietto di separata liquidazione a carico dello Stato.

Quest'uso non fu praticato per speciali considerazioni, allorché il nostro Parlamento costituì la dotazione al principio di questo regno. E da ciò ne provenne che l'attuale lista civile restasse gravata delle grandiose passività contratte durante il regno del magnanimo Carlo Alberto; e ne provenne altresì che, mentre passavano nel dominio dello Stato i beni già proprietà della Corona, e vi passavano altresì la R. Pinacoteca e la Regia Accademia Albertina, restasse a carico della lista civile il mantenimento di questi pubblici stabilimenti, e quello che è più da notarsi, rimanessero pure a carico dello scarso patrimonio privato anche l'imprestito contratto a Francoforte nel 10 dicembre 1844 ascendente a L. 5,524,556, ed il debito

(26-A)

contratto colla regia finanza in L. 750,000, sebbene avessero servito, come è notorio, parte alla creazione di quegli stabilimenti, parte ai grandiosi restauri del regio castello di Racconigi.

La Commissione, prendendo in serio esame questo fatto, non che le conseguenze economiche che ne erano derivate ai danni della lista civile, dovette dubitare se mai non fosse stato migliore consiglio il riparare a sì grave inconveniente, presentandovi una nuova legge *ex integro* di dotazione normale, anzichè la proposta del Governo. Ma le spiegazioni avute dall'onorevole ministro di finanza, non meno che dall'onorevole ministro della Casa del Re, e diverse considerazioni d'ordine pubblico e di convenienza politica, fecero preferire il partito di ritenere in massima il progetto quale fu dal Governo proposto al Parlamento, e che procede per addizione alla legge del 15 marzo 1850. Quindi, non potendo scindere la questione, trovossi costretta ad adottare un sistema unico, sebbene questo sistema portasse alla conseguenza che nella nuova lista civile trapassassero non lievi oneri e pesi, che sono inerenti alle liste civili delle cessate dinastie, e che più regolarmente avrebbero dovuto trapassare nella regia finanza; così, a carico della lista civile, trapassano in questo sistema non solamente le spese di manutenzione de' regi palazzi e ville che a Milano, Parma, Modena, Bologna e Firenze ascendono annualmente alla somma presagita sulla norma degli antichi bilanci di L. 1,293,702 e 078; ma anche la spesa annua di L. 1,183,440 e 036 occorrente per le pensioni e gli stipendi del personale delle cessate Corti, che per ogni ragione di prudenza politica e di umanità (finché non se ne renda immeritabile) non poteva lasciarsi senza mezzi di sostentanza.

In tale sistema ne sarebbe avvenuto che, ritenuta la rendita netta dei beni stabili assegnati alla Corona nella cifra problematica di fr. 562,902, e 078, e unita questa alla somma determinata in astratto di fr. 10,000,000, la cifra nominale complessiva di fr. 10,562,992 78 fatte le due sottrazioni indicate superiormente, riducevasi alla somma reale di fr. 7,885,829, e 044: somma che per gli ottenuti schiarimenti sembrava realmente inferiore ai bisogni ed alla dignità della Corona.

E qui è luogo ad osservare che, se è coerente agli usi costituzionali degli altri paesi che trapassino a carico della lista civile le spese di manutenzione che in addietro erano a carico dei rispettivi erari, i beni stabili che in altri Stati sono dotazione della Corona bastando non solo alle spese di manutenzione dei reali palazzi e ville, ma dando anche alla Corona un largo avanzo di rendita, fanno sì che la lista civile sia sostanzialmente al netto delle spese di manutenzione, e così assennamento certo e sicuro. La natura dei beni, che nel caso nostro accrescono la dotazione della Corona, porta a conseguenze diametralmente opposte. Esaminò invero

(26-A)

la Commissione se l'elenco dei beni stabili che fa corredo al progetto di legge potesse essere suscettibile di alcuna riduzione, ma dovette astenersene per due considerazioni le quali, nelle circostanze presenti del regno, la savia politica rendeva anche più gravi.

Dove astenersene perché i palazzi notati nell'elenco sono, relativamente ai diversi paesi in cui trovansi situati, palazzi monumentali, e quindi subietto di affezioni e di memorie locali che non consentirebbero l'alienazione senza incorrere la faccia di manomessa civiltà.

Dove astenersene altresì, perché l'alienazione o la diversa destinazione data a quegli stabili, oltreché avrebbe compromesso usi, servizi, consuetudini che vi sono inerenti, sarebbero dispiaciuti alle popolazioni, che nel possesso di quei palazzi reali nutrono la speranza di essere qualche volta onorate dall'augusta presenza del Re.

Quindi l'elenco dei beni stabili costituenti la nuova dotazione della Corona fu rispettato dalla Commissione, salvo una lieve modificazione, aggiungendovi poi alcuni piccoli oggetti stati per inavvertenza dimenticati; e così le conseguenze numeriche del calcolo superiormente istituito rimasero inalterabili ed inconcusse.

Tutto ciò esaminato, la Commissione aveva due sistemi da seguire.

Poteva proporvi di assegnare alla Corona, come parte all'quota di dotazione, una lista civile, aumentata di quella somma che occorre, sia per soddisfare agli impegni giuridici o morali che in lei trapassano, sia per cuoprire il disavanzo delle spese di manutenzione cui non bastano le rendite dei beni.

Poteva invece proporvi un sistema misto che meglio convenisse all'interesse della finanza, e questo sistema misto consisteva: 1° nell'aumentare di lire 500,000 l'assegno annuo costituente la lista civile, la quale in tal modo viene costituita nella somma di lire 10,500,000; 2° nell'addossare alla finanza dello Stato alcuni pesi che troppo irregolarmente furono mantenuti fino a qui a carico della lista civile, e che dovrebbonsi sopportare naturalmente dallo Stato che ne ha il godimento, quali sono l'imprestito di Francoforte e il debito verso la regia finanza.

Questo sistema fu naturalmente preferito come più coerente alle regole di savia economia dalla vostra Commissione, perchè si tratta di oneri temporari e non permanenti. L'imprestito di Francoforte, originariamente di L. 3,324,856, ora è ridotto a lire 2,547,694, estinguibile in dieci annualità a tutto il 1° agosto 1869. Il debito verso la regia finanza, originariamente di L. 750,000, ora è ridotto a L. 575,000, estinguibile in cinque rate annue, compresa quella del 1859 ora scaduta.

In questo aspetto i risultati finali del nostro calcolo sono i seguenti:

Le antiche liste civili ascendevano a L. 11,515,180 senza le spese di manutenzione dei beni assegnati come dotazione delle Corone. Queste liste civili in ragguaglio alle popolazioni rappresentavano, come fu detto in principio, una media di L. 0 96 a testa.

Accordando a S. M. una lista civile di L. 10,500,000

E più in dotazione beni che rappresentano una rendita netta presunta di 562,999 078

La Camera apparentemente sanziona la somma complessiva di L. 10,862,999 078

Ma se le rendite dei beni ascendono a lire 562,992 e 078, le spese di manutenzione per i reali palazzi e ville ammontano a 1,298,702 e 078.

Così, mentre in altri paesi i beni della Corona danno una rendita netta, quelli della nuova Corona italica costituiscono una vera e propria diminuzione della lista civile, la quale tenendo a calcolo le suddette rendite e le suddette spese si riduce a L. 9,567,200

Ma questa somma si assottiglia ancora della forte spesa occorrente per il personale addetto alle cessate Corti, di L. 1,183,460 036, spesa che dovrebbe cessare se giustizia e prudenza lo consentissero, o dovrebbe rimanere a carico della regia finanza. Rimanendo a carico della Corona, per ragioni di convenienza apprezzate dalla Commissione, la lista civile propriamente detta si restringe a L. 8,383,739 056

La somma apparente di lire 10,500,000, ridotta nella realtà a L. 8,383,739 e 056, ragguaglia a L. 0 74 per ogni abitante, e così si mantiene al livello delle liste civili della maggior parte degli Stati liberi d'Europa, e più specialmente della lista civile propriamente detta della Francia e del Belgio.

Questa somma purificata dai due aggravi che d'ora in poi dovranno sopportare dalla regia finanza, secondo i calcoli più diligenti, secondo le notizie più sicure, secondo le considerazioni più scrupolose, apparisce alla vostra Commissione come necessaria per soddisfare a tutte le convenienze della Corona.

Così, non tenendo in computo poiché d'indole temporaria gli aggravi sopra mentovati portati a carico della finanza, le antiche e le nuove provincie dello Stato conseguono nella sostanza un risparmio annuale di L. 1,747,882 e 052.

L'articolo 2 della proposta governativa nella sua parte finale richiamava la Commissione ad altre considerazioni.

Le provincie che fanno parte del nuovo regno sono ricche di tradizioni e di istituzioni artistiche, non meno che di copiose raccolte di belle arti: Torino, Milano, Parma, Bologna,

Firenze hanno scuole ed accademie di belle arti dove le giovani generazioni si educano al culto del bello ed al decoro dell'arte italiana. Hanno quelle città pinacoteche e gallerie di quadri, di statue, di antichità, di oggetti preziosi esistenti nei pubblici edifici, ovvero nei palazzi assegnati in dote alla Corona.

Niun dubbio che le gallerie e pinacoteche esistenti in pubblici e separati edifici continueranno ad esser governate dai regolamenti loro propri, sotto la sorveglianza dello Stato; e niun dubbio nemmeno che rimarranno colle discipline loro proprie, e sotto la direzione del Governo le reali accademie di belle arti che trovansi nelle nuove provincie.

Ma altri dubbi si offrivano all'esame della Commissione.

Nasceva dubbio circa la regia manifattura delle pietre dure esistente in Firenze, che prima dipendeva dalla Corte, ed ora non vedevasi figurare fra i beni della Corona; ma il dubbio scomparve, poichè rimase accertato che tale artistica manifattura creata dalla munificenza Medicea dipende adesso dal Ministero della pubblica istruzione, il quale continuerà a mantenerla e dirigerla, sia per il decoro dell'arte, sia per il compimento della stupenda cappella medicea di San Lorenzo cui è precipuamente destinata.

Nasceva altro dubbio per le disposizioni e patti, in forza dei quali certe tali raccolte di belle arti, sebbene proprietà dello Stato, sono però inalienabili, inamovibili, e destinate all'uso pubblico ed al vantaggio degli artisti; ma il dubbio fu dileguato, aggiungendo nella proposta di legge che le raccolte di belle arti, sebbene esistenti nei reali palazzi, continueranno ad essere destinate all'uso pubblico secondo i regolamenti e consuetudini vigenti nei rispettivi paesi.

Nasceva finalmente altro dubbio circa la Reale Pinacoteca e la Reale Accademia Albertina di Torino. In quanto che da un lato sembrava non troppo regolare che, essendo quei due stabilimenti proprietà dello Stato, dovessero restare a carico della Corona, laddove nelle altre città dello Stato sono a carico della finanza. E dall'altro lato non pareva si potessero quei due stabilimenti portare a carico della finanza, senza sottoporli come tutti gli altri alla direzione del Governo. E qui la Commissione non voleva proporre un provvedimento che potesse riuscire meno gradito alla Corona, e temeva al tempo stesso di alterare quelle discipline, in forza delle quali la reale accademia ha così bene corrisposto fin qui alle intenzioni del magnanimo fondatore.

Ma anche questo punto delicatissimo fu superato felicemente dalla Commissione, la quale poté accertarsi che il proposto provvedimento non dispiacesse alla Corona: persuasa come essa è che la Reale Pinacoteca e la Reale Accademia, conservando il nome acquistato dal fondatore, troveranno nella superiore direzione del Governo quell'appoggio efficace, quella tutela e quelle guarentigie che sono opportune a mantenerle in quella via di perfezionamento che è decoro della parte e della nazione.

(26-A)

Sono queste, o signori, le ragioni fondamentali della proposta di legge che viene sottoposta alla vostra deliberazione. La Commissione è persuasa che, qualunque essa fosse, voi l'avreste accettata, essendo questa opportuna e solenne occasione di testimoniare all'Europa quanto sia l'affetto, quanta la reverenza, quanta la gratitudine che ci legano alla Corona. Ma, essendo persuasa egualmente di aver piùtosto angustiati che ecceduti i limiti del proprio mandato, si augura che, come unanime essa fu nel proporre, così unanime sarà la Camera nel deliberare.

GALEOTTI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La dotazione del Re, per la parte che concerne l'assegnamento in beni mobili ed immobili, comprenderà, oltre quelli menzionati negli articoli 2, 3, 4 della legge 16 marzo 1850, anche gli altri indicati nell'elenco unito alla presente legge.

Art. 2.

A spese delle finanze ed in contraddittorio del ministro della Real Casa sarà compilato colle formalità e sotto le condizioni espresse nell'art. 4 della legge 16 marzo 1850 un inventario così dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in virtù dell'articolo precedente.

Al precedente inventario ne sarà aggiunto altro, il quale indicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartengano al pubblico demanio, pure sono temporaneamente depositati in alcuni edifici compresi nella dotazione.

Art. 3.

L'assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata a contare dal 1º gennaio 1860 a mili-

Art. 4^b

Le disposizioni contenute nella legge 16 marzo 1850 sono applicabili alla nuova dotazione nelle parti in cui non sono state modificate dalla presente legge.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

A spese delle finanze, ecc., come qui contro.

Al precedente inventario, ecc., come qui contro.

Però le raccolte di oggetti d'arte esistenti nei reali palazzi ora assegnati alla Corona conserveranno nelle attuali loro sedi la loro destinazione all'uso pubblico, ed al servizio delle arti.

Art. 3.

L'assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata a contare dal 1º gennaio 1860 in L. 10,800,000.

Art. 4.

La regia Accademia Albertina e la Regia Pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di eguale natura, saranno d'ora in poi a carico della regia finanza, e sotto la direzione dello Stato.

Art. 5.

Sarà a carico della regia finanza il pagamento residuale dell'imprestito di Francoforte dipendente dal contratto del 10 dicembre 1844; e rimane estinto il credito residuale della stessa regia finanza accertato coll'istrumento dell'8 giugno 1853.

Art. 6.

Identico al qui contro.

Approvato nella Camera del 8. Giugno 1860.

Pallavicini

~~PROPOSTA DEL MINISTERO~~

ELENCO dei beni stabili che si propone assegnare alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già assegnati dalla legge del 16 marzo 1850.

~~Milano.~~

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana.
Villa reale presso i pubblici giardini.
Casino e palchi di corte nel regio teatro alla Scala - palco di rappresentanza numeri 1, 2, seconda fila a destra.
Teatro alla Cannobbiana - palco di rappresentanza numeri 1, 2, 6, seconda fila a destra.
Teatro Carcano - palco di mezzo su seconda fila.
Pulvinare nell'anfiteatro dell'Arena.

~~Monza.~~

Palazzo di Corte.
Villetta di Mirabello.
Villetta di Mirabellino.
Parco reale della estensione di pertiche milanesi 40582.
Giardino o serre della superficie di pertiche 558.
Vivaio regio delle piante di pertiche 113 presso la stazione della ferrovia di Monza.

~~Cremona.~~

Palazzo ereditario Ala-Ponzone.
Alle spese di manutenzione di questo palazzo provvede la sostanza ereditaria per disposizione del testamento del marchese Giuseppe Sigismondo Ala di Ponzone del 30 luglio 1836.

~~Modena.~~

Palazzo reale con giardini e scuderie.

~~San Felice.~~

Tenuta e bosco.

~~Reggio.~~

Palazzo reale con piccolo giardino.

~~Castelvetro.~~

Bosco e fondi incerti.

~~PROPOSTA DELLA COMMISSIONE~~

ELENCO dei beni stabili che si propone assegnare alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già assegnati dalla legge del 16 marzo 1850.

~~Milano.~~

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana, con i locali annessi del Casino, e della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca.
Villa reale presso i pubblici giardini.
Casino e palchi di Corte nel regio teatro alla Scala, palco di rappresentanza, numeri 1, 2, nella seconda fila a sinistra.
Palchi di Corte nei teatri della Cannobbiana, e Carcano.
Pulvinare nell'anfiteatro dell'Arena. — *Il resto come qui contro sino a Castelvetro.*

*Le Sentature
Inizio di Castelvetro
La Dantatore, Tenuta e bosco.*

Parma.

Palazzo reale, scuderie e alloggi per la servitù.
 Palazzo del giardino.

Colorno.

Palazzo ~~l'Isola~~ con giardino e parco.

I Monti

Sala.

Casino dei Boschi con giardino inglese.
 Casino del Ferlaro id.
 Podere Sant'Anslemo o di Pasciuti.
 Possessione Capanna Baiardi.
 Id. Casenove col prato grande.
 Podere Meriglie colla vigna del Ferlaro.

Sala e Collecchio.

Possessione del Monte e Fornace Fedolfi
 Boschi cedui da castagni e da pini.

Collecchio.

Proprietà di Montecoppe.
 Podere vigna Bourbel.
 Serraglio col campo Savi.
 Fabbricato del nuovo castello di Montecoppe basso.

Colorno.

Tenuta del parco o serraglio.
 Bosco ceduo.

Bologna.

Villa di San Michele in Bosco.

Firenze.

Palazzo Pitti con tutte le sue dipendenze e col giardino di Boboli.

Pisa.

Palazzo di residenza.
 Fabbrica nuova e casa delle Vedove.
 Palazzo Battaglia e casa Ceconi.
 Fabbrica nuova di San Vito e palazzina annessa.
 Magazzino delle Gondole.
 Tenuta di San Rossore e Coltano.

Livorno.

Palazzo di residenza.
 Stabile detto la Paggeria.
 Scuderia in via del Leon d'oro.

Siena.

Palazzo di residenza.

Parma.

Palazzo del Giardino e giardino annesso.
 Palco grande e sei palchetti di seconda fila nel teatro reale
 di Parma. — *Il resto come qui contro sino a Firenze.*

Firenze.

Palazzo Pitti con tutte le sue dipendenze e col giardino di Boboli.
 Palchi di mezzo, e di Corteviel teatro della Pergola, e negli
 altri teatri. — *Il resto come qui contro.*

Arezzo.

Palazzo di residenza con piccola fabbrica annessa.

Lucca.

Palazzo di residenza.

Palazzina detta di *San Romano*, con scuderie.

Casa Bicchierai.

Poggio a Caiano.

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.

Capanne rustiche a Bonistallo.

Fabbriche staccate.

Castello Petraia.

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.

Villa, parco, giardino ed annessi.

Marlia.

Villa reale con tutte le sue dipendenze.

Si riserva inoltre il diritto alla Corona di servirsi parzialmente delle scuderie di San Marco in Firenze e della Cavalierizza di Pisa colle attigue rimesse e stalle ogni qual volta S. M. abbia a recarsi in quelle due residenze.

~~Palchi di Corte nei teatri delle altre principali città della Toscana.~~

Appunto nella Stanza del G. Giugno 1860.

G. Lanza